



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO"

Cod. Mecc. RMPS19000T - C.F. 80230950588 - Distr. 23° - Sede centrale: Via Silvestro Gherardi, 87/89 - 00146 Roma
Via Avicenna, snc - 00146 Roma - Tel. 06121123925 - Succursale: Via delle Vigne, 156 - 00148 Roma – Tel. 06121126685
Sito web: www.liceokepleroroma.edu.it - E-mail: rmps19000t@istruzione.it - succursale@liceokepleroroma.edu.it

Circ. n. 22 a.s. 2026/27

Ai docenti
Al personale A.T.A.
p.c. al D.S.G.A.
All'Albo online del Liceo "Keplero"

OGGETTO: vigilanza sugli alunni. Responsabilità e adempimenti del personale docente e A.T.A.

Con l'avvio del nuovo anno scolastico si richiama il quadro normativo che disciplina la vigilanza sugli alunni e i conseguenti doveri del personale docente e del personale ausiliario, nell'esercizio di un'attività già ordinariamente svolta nella quotidianità dell'Istituto.

Quadro normativo di riferimento

Si richiamano, in sintesi, i principali riferimenti normativi:

- l'art. 2048 del Codice civile, che pone a carico di precettori e insegnanti la responsabilità (c.d. culpa in vigilando) per il fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è affidato alla loro vigilanza, con inversione dell'onere della prova: ci si libera dimostrando di non aver potuto impedire il fatto nonostante la vigilanza esercitata;
- l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 – oggi trasfuso nell'art. 574 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico dell'istruzione) – che, a tutela dello stesso personale docente e non docente, limita la responsabilità patrimoniale ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza, ponendo l'obbligo risarcitorio verso terzi a carico dell'Amministrazione, salva rivalsa in tali ipotesi;
- il D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza, applicabile anche alla componente studentesca nei contesti in cui è equiparata ai lavoratori (ad esempio in laboratorio o in palestra);
- il CCNL del 29 novembre 2007, art. 29, comma 5, richiamato dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, che pone a carico dei docenti la presenza in servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per l'accoglienza degli alunni, nonché l'assistenza alla loro uscita;
- l'Allegato A del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, che nel profilo professionale del collaboratore scolastico definisce i compiti di ordinaria vigilanza sugli alunni, anche negli spazi comuni, in coincidenza degli orari di ingresso e uscita, nel cambio dell'ora e nei casi di temporanea assenza del docente.

Indicazioni operative

Restano fermi i doveri di vigilanza per l'intero tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola, con intensità e modalità commisurate al momento e al contesto, nel rispetto dell'organizzazione e dell'orario in vigore. Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- gli alunni, maggiorenni e minorenni, lasciano l'Istituto autonomamente al termine delle lezioni; le uscite anticipate degli alunni minorenni restano invece disciplinate dal Regolamento d'Istituto, che ne subordina l'autorizzazione al prelievo da parte di un genitore o di persona delegata;



- il collaboratore scolastico estende tale vigilanza, senza allontanarsi dal proprio settore, anche ai passaggi e agli spazi comuni di competenza, con la cura dovuta nei momenti di maggiore affluenza quali la ricreazione;
- in caso di assenza imprevista del docente, il collaboratore scolastico in servizio, senza lasciare il settore di appartenenza, mantiene un'attenzione diretta sulla classe momentaneamente priva di insegnante e ne dà immediata comunicazione alla Vicepresidenza, affinché si provveda alla sostituzione.

Per le situazioni non espressamente previste resta fermo il criterio generale della diligenza commisurata all'età e al grado di autonomia degli alunni.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 28/09/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Toro

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*